

CHIARIMENTI RELATIVI A PROGETTO MEL – FONDO ELENA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE PER I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO CEV

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

Domanda 1.

Con la presente si chiede se l'aver effettuato progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori di più opere pubbliche o private il cui numero di punti luce supera i 5000 o i 10.000 punti previsti dal bando, negli ultimi tre anni, può andare bene come requisito specifico? A tal fine valgono anche i punti luce interni a strutture pubbliche (scuole, ospedali, strutture sportive, ecc..) oltre ovviamente ai pali luce stradali?

Risposta:

Ai fini della comprova della capacità tecnica del concorrente, devono considerarsi i servizi svolti per gli impianti di illuminazione pubblica, fra i quali possono essere considerati compresi la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ma NON il coordinamento sicurezza e direzione lavori.

I punti luce interni a strutture pubbliche NON sono considerati ai fini della comprova della capacità tecnica.

Domanda 2.

In riferimento ai Requisiti di partecipazione, art. 3 del Disciplinare di gara, al Punto 3.3: “Capacità tecniche e professionali” si chiede che l’operatore abbia effettuato attività di diagnosi energetiche, censimento impianti di pubblica illuminazione e redazione di Piani Comunali di pubblica illuminazione.

A questo proposito si chiede, nel rispetto della quantità minima di punti luce richiesti per singolo Lotto, se il servizio svolto dall’operatore debba comprendere necessariamente tutti i servizi elencati oppure se possano valere anche servizi singolarmente intesi, ovvero: il servizio da presentare a comprova della capacità tecnica deve essere composto da: attività di diagnosi energetiche e censimento impianti di pubblica illuminazione e redazione di Piani Comunali di pubblica illuminazione (PICIL), oppure può essere ammesso anche il solo PICIL oppure il solo servizio di censimento punti luce e/o diagnosi energetica?

Risposta:

Il servizio svolto dall’operatore può non comprendere tutti i servizi elencati, ma valgono i servizi singolarmente intesi.

Domanda 3.

In riferimento al numero minimo di punti luce richiesti per singolo Lotto, si chiede se, ai fini della comprova della capacità tecnica del concorrente possano essere considerati solo i servizi svolti per impianti di illuminazione pubblica oppure, unitamente a questi, l’operatore possa portare come

referenza anche l'attività di censimento e diagnosi energetica di impianti di illuminazione privata (es. grandi strutture di vendita con diverse centinaia di punti luce).

Risposta:

In riferimento al numero minimo di punti luce richiesti per singolo lotto, ai fini della comprova della capacità tecnica del concorrente si devono considerare esclusivamente i servizi svolti per gli impianti di illuminazione pubblica.

Domanda 4.

In riferimento ai PICIL richiesti, in considerazione della suddivisione del bando in Lotti regionali, si chiede, a titolo esemplificativo se un operatore che abbia redatto un PICIL in Regione Lombardia, possa portare quest'ultimo come referenza per la partecipazione al Lotto 4.

Risposta:

Sì, un operatore che ha redatto il PICIL in regione Lombardia, può portare quest'ultimo come referenza per la partecipazione al Lotto 4.

Domanda 5.

In relazione alla procedura in oggetto, laddove nel disciplinare di gara si prevede, a pagina 9, che "Il Concorrente che ha realizzato almeno 2 attività di diagnosi energetiche, censimento di impianti di pubblica illuminazione e redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione per un numero totale minimo di 10.000 punti luce può partecipare a tutti i lotti di gara", chiediamo cortesemente di specificare, se, ai fini del possesso del requisito, il medesimo debba essere inteso come:

a) aver svolto 2 attività di diagnosi + 2 attività di censimento illuminazione + 2 picil per un totale di 10.000 punti luce;

OPPURE

b) aver svolto due attività "a scelta" tra le tre ipotesi menzionate (diagnosi, censimento, picil) per un totale di 10.000 punti luce (ad esempio: 1 picil e 1 rilievo per totali 10.000 punti luce).

Risposta:

Il requisito deve essere inteso come da Vostro punto b).

Domanda 6.

Al requisito di Capacità Economico Finanziaria viene richiesto di "Presentare idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 diversi istituti di credito attestanti che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità". Si specifica poi che in caso di raggruppamenti le idonee dichiarazioni devono essere presentate da tutte le società. Nel caso di RTI da costituire tra due ditte si chiede:

- Se il cumulo delle 2 distinte dichiarazioni vada inteso nel senso del rilascio di una dichiarazione per ognuna delle due ditte che compone il RTI o se per entrambe è previsto il doppio rilascio;
- Nel caso venga richiesta la doppia dichiarazione a ciascuna ditta del RTI come si possa procedere nel caso che l'operatore lavori con 1 solo istituto di credito.

Risposta:

Per ciascuna ditta devono essere presentate 2 dichiarazioni bancarie. Ai sensi dell'art. 86 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 nell'eventualità in cui l'operatore economico non possa produrre 2 dichiarazioni bancarie perché opera con un solo istituto di credito potrà produrre, come da Allegato XVII del D. Lgs. 50/2016, bilanci o estratti di bilanci dell'ultimo triennio.

Domanda 7.

Al requisito di capacità tecnica professionale viene richiesto, per il lotto 1 (valido anche in caso di offerta dei 4 lotti) di "Aver effettuato almeno 2 attività di diagnosi energetiche, censimento di impianti di pubblica illuminazione e redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione per un numero totale minimo di 10.000 punti luce". Si chiede se:

- Se il numero dei 10.000 punti luce richiesto sia riferito a ciascun singolo progetto, oppure se la somma dei progetti degli ultimi 3 anni (che possono essere 2 o più) debba arrivare come somma dei punti luce ad almeno 10.000.

Risposta:

La somma dei progetti degli ultimi 3 anni (che possono essere 2 o più) deve arrivare come somma dei punti luce ad almeno 10.000.

Domanda 8.

Per i requisiti di Capacità Economico Finanziaria e Tecniche e professionali si specifica che i requisiti dichiarati dovranno essere provati al momento della richiesta da parte delle Stazione Appaltante, con la presentazione nel sistema AVCPASS della documentazione di comprova. Si richiede di capire se tale fase è prevista per tutti i concorrenti o solo per l'aggiudicatario.

Risposta:

Il Consorzio CEV effettua tali verifiche su tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Domanda 9.

A pag. 9 il disciplinare di gara prevede: "il Concorrente che ha realizzato almeno 2 attività di diagnosi energetiche, censimento di impianti di pubblica illuminazione e redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione per un numero minimo di 10.000 punti luce può partecipare a tutti i lotti di gara".

Si chiede se i servizi richiesti al concorrente per soddisfare tale requisito debbano intendersi come: Il concorrente deve aver realizzato almeno due attività tra diagnosi energetica o censimento di impianti di pubblica illuminazione o redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione per un numero totale minimo di 10.000 punti luce.

Risposta:

Il concorrente deve aver realizzato almeno 2 attività tra diagnosi energetica o censimento di impianti di pubblica illuminazione o redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione per un numero totale minimo di 10.000 punti luce.

Domanda 10.

Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, laddove nel disciplinare di gara si prevede, a pagina 11, lettera d), la produzione di garanzia provvisoria, si chiede di voler confermare la possibilità di produrre la medesima in formato digitale su supporto informatico (cd) da inserire nella busta amministrativa, in quanto avente medesima valenza legale della copia cartacea con firma in calce.

Risposta:

Confermiamo tale possibilità.

Domanda 11.

Al punto 3.2 comma 1, si richiede di presentare idonea dichiarazione bancaria rilasciata da due istituti di credito.

Noi abbiamo una sola banca di riferimento e riteniamo possa essere sufficiente per attestare impegno di regolarità e puntualità.

A tal proposito si richiede se il requisito delle due banche sia vincolante ai fini della nostra partecipazione alla procedura di gara.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 86 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 nell'eventualità in cui l'operatore economico non possa produrre 2 dichiarazioni bancarie perché opera con un solo istituto di credito potrà produrre, come da Allegato XVII del D. Lgs. 50/2016, bilanci o estratti di bilanci dell'ultimo triennio.

Domanda 12.

In merito al "Progetto MEL – Fondo Elena – Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del Piano di illuminazione comunale per i Comuni aderenti al Consorzio CEV – CUP: E51E15000180002", si fa osservare che:

1. – Non si ravvede la necessità di riservare l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dall'avviso ai soggetti ex art. 46/DL 50/2016, in particolare le seguenti:
 - attività di diagnosi energetiche
 - censimento di impianti di pubblica illuminazione
 - redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione
2. – Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio generale del favore alla massima partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici al fine da un lato, di consentire all'ente affidante la scelta dell'offerta migliore tra un numero congruo di concorrenti, e dall'altro, di tutelare la concorrenza e il mercato.

Ciò premesso, stante il fatto che la maggior parte delle attività sarà svolta da uno o più soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che la procedura sia da intendersi aperta anche ai soggetti di cui all'art. 45 del D.L. 50/2016 (eventualmente con l'impegno ad indicare le specifiche attività svolte da questi soggetti e il responsabile dell'attività, come peraltro previsto dallo stesso articolo 45 che, al punto 4., esplicita che <<Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione ... il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico

contratto.>>), esclusivamente come mandanti e per lo svolgimento di attività rientranti tra le seguenti:

- attività di diagnosi energetiche
- censimento di impianti di pubblica illuminazione
- redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione

e che venga concessa una proroga alla presentazione delle candidature.

Risposta:

In merito al quesito posto, si evidenzia che la redazione del Piano di Illuminazione Comunale è una attività prettamente tecnica, che certamente rientra tra i servizi di architettura ed ingegneria e che segue le regole di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016.

Tuttavia, a fronte della richiesta, nel rispetto del principio del "favor participationis" si estende la partecipazione anche agli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

Come indicato nel bando al punto III.2.3) permane l'obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto, quindi, la Stazione Appaltante, applicando il comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, impone alle persone giuridiche di indicare, nello specifico caso, NELL'OFFERTA TECNICA (disciplinare paragrafo 5.2 - PARAMETRO DI VALUTAZIONE A.2 RISORSE DEDICATE AL PROGETTO), il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto, unitamente a tutti i requisiti richiesti al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara.

In tale ottica si ricorda che:

- *il subappalto previsto dalla normativa vigente non può superare il 30% del valore del contratto;*
- *la mandataria deve svolgere in misura prevalente le attività oggetto del contratto.*

Nel principio quindi del "favor participationis" saranno estesi i termini di gara come da comunicazione che sarà pubblicata sul portale del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV all'indirizzo www.consorzioccev.it.

Domanda 13.

A pag. 8 punto 3.2 viene richiesta la presentazione di 2 dichiarazioni di 2 diversi istituti di credito attestanti che la società concorrente è solida. Si chiede il caso di una società che abbia tutti i requisiti richiesti al punto 3.3 capacità tecnica e professionale e al punto 3.1 requisiti di ordine generale ma con solo una banca e quindi possa richiedere un solo certificato di solidità possa essere ammesso ai fini del bando.

Invece nel caso di RTI ogni impresa del raggruppamento deve presentare le 2 dichiarazioni singolarmente oppure due dichiarazioni per tutto il raggruppamento?

Risposta:

Si rinvia alla risposta alla domanda 11. e alla risposta alla domanda 6.

Domanda 14.

Nella parte IV al punto B capacità economico finanziaria, il fatturato annuo da indicare è per quali esercizi?

Chiedo inoltre se è necessario compilare un DGUE per ogni lotto.

Risposta:

Nella documentazione di gara come capacità economico finanziaria non è richiesto un determinato fatturato: al punto 3.2 del disciplinare è richiesto infatti di “presentare idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due diversi istituti di credito attestanti che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità”. Per tale requisito nel DGUE deve essere compilata la Parte IV Lett. B punto 6).

Si precisa inoltre che è sufficiente presentare un unico DGUE anche in caso di partecipazione a più lotti, indicando nel DGUE tutti i requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti per ciascun lotto al punto 3.3 del disciplinare, facendo attenzione al numero di attività e di punti luce richiesti.

Domanda 15.

A pag 11 al punto c) garanzia provvisoria da presentare per ciascun lotto a cui si intende partecipare pari all'1% dell'importo stimato del lotto con impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. si specifica che la richiesta di impegno non si applica nel caso di micro-piccole e medie imprese.

Significa che nel caso di una micro piccola e o media impresa non bisogna produrre garanzia provvisoria e neanche alcun documento di impegno relativo al punto c) pag. 11) è corretto?

l'impegno di fidejussione può essere chiesta ad una assicurazione?

L'importo della garanzia provvisoria del 1% dell'importo stimato del lotto si riferisce ai singoli importi dei lotto indicato a pag. 4 del bando?

Risposta:

Come indicato nel disciplinare e all'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non è richiesta la presentazione dell'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto.

RIMANE L'OBBLIGO DI PRODURRE LA GARANZIA PROVVISORIA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 93 COMMA 1, 2 E 3.

L'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può essere chiesto ai soggetti indicati all'art. 93 comma 3.

L'importo della garanzia provvisoria è dell'1% che deve essere calcolato sul valore massimo di ciascun lotto indicato a pag. 4 del disciplinare. In caso di partecipazione a più lotti, deve essere presentata una distinta garanzia provvisoria per ciascun lotto.

Domanda 16.

Con riferimento alle “capacità tecniche e professionali” il concorrente che dimostra di aver “**realizzato** almeno 2 attività di diagnosi energetica, censimento di impianti di pubblica illuminazione e redazione di Piani comunali di pubblica illuminazione per un numero totale minimo di 10000 punti luce può partecipare a tutti i lotti di gara”.

QUESITO:

- Con il termine “realizzato” si intende che sia la data dell’affidamento che quella del protocollo del Piano/Progetto siano successive al 24 ottobre 2014? Oppure è sufficiente che la sola data di protocollo del Piano/Progetto sia successiva a tale data?

Risposta:

Con il termine “realizzato” si intende che il Piano/Progetto deve essere stato consegnato (quindi la data di protocollo può fare fede) successivamente al 15 settembre 2014 (ultimi 3 anni rispetto alla data di pubblicazione in GURI).

Domanda 17.

A pag. 9 al punto 4.1 busta amministrativa si precisa che nella compilazione della IV parte del DGUE vanno completate la sezione dalla lettera A fino alla lettera D.

È intesa la compilazione dei seguenti punti come indicato a pag. 8 del ovvero:

- Al punto 3.1 pag. 8 requisiti di ordine generale e professionale è specificato la compilazione della parte IV del DGUE lett. A punto 1 e 2;
- Al punto 3.2 pag. 8 requisiti di capacità economica finanziaria è specificato la compilazione del DGUE lettera B punto 6;
- Al punto 3.3 pag. 8 capacità tecnica e professionale è specificato la compilazione della IV parte del DGUE lett. C punto 1B.

Risposta:

Sì, per la parte IV Del DGUE devono essere compilate le parti indicate all’art. 3 del disciplinare relativo ai requisiti di partecipazione. Per quanto riguarda la lettera D della parte IV non è richiesta la compilazione, rimane facoltà dell’operatore economico indicare i dati.

Ovviamente, come indicato al medesimo art. 3 del disciplinare, si ricorda che dovrà essere compilata anche la parte III del DGUE Lett. da A a D. Si evidenzia infine che dovrà essere compilata anche la parte II del DGUE.

Domanda 18.

Il disciplinare di gara a pagina 8, punto 3.2, prevede la produzione di n. 2 referenze bancarie.

Poiché, lo scrivente Studio è di recente costituzione e di modeste dimensioni, si chiede la possibilità per il medesimo di presentare n. 1 referenza bancaria, dato il rapporto in essere con un solo Istituto di credito.

Laddove ciò non fosse ritenuto sufficiente dalla Vostra Spettabile Amministrazione, si chiede cortese indicazione in merito a cosa debba prodursi in aggiunta alla prima referenza bancaria, data l’impossibilità oggettiva alla produzione della seconda.

Risposta:

Si rinvia alla risposta alla domanda 11.

Domanda 19.

Il disciplinare di gara a pagina 8, punto 3.2, prevede la produzione di n. 2 referenze bancarie.

Poiché lo scrivente Studio è di recente costituzione e di modeste dimensioni, si chiede la possibilità per il medesimo di presentare n. 1 referenza bancaria, dato il rapporto in essere con un solo Istituto di credito.

Laddove ciò non fosse ritenuto sufficiente dalla Vostra Spettabile Amministrazione, si chiede cortese indicazione in merito a cosa debba prodursi in aggiunta alla prima referenza bancaria, data l'impossibilità oggettiva alla produzione della seconda. Si chiede se possibile produrre Rc professionale dello Studio Associato.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 86 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 nell'eventualità in cui l'operatore economico non possa produrre 2 dichiarazioni bancarie perché opera con un solo istituto di credito, si conferma la possibilità di produrre, come da Allegato XVII del D. Lgs. 50/2016, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali in alternativa ai bilanci o estratti di bilanci dell'ultimo triennio.

Domanda 20.

Nel disciplinare di gara, a pag. 11 punto d) viene richiesta una cauzione provvisoria per ciascun lotto al quale si intende partecipare (nel nostro caso tutti e 4 i lotti), ma non è chiaro se le cauzioni devono essere 4 oppure se si può produrre un'unica cauzione nella quale si specificano i singoli lotti e i singoli importi garantiti.

Risposta:

In caso di partecipazione a più lotti, deve essere presentata una distinta garanzia provvisoria per ciascun lotto.

Domanda 21.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:

- Non essendo individuabile alcun CIG nella documentazione di gara, si chiede di indicare una eventuale procedura alternativa sia al fine della richiesta del PASSOE, sia per il pagamento del contributo ANAC per il lotto in cui è previsto.

Risposta:

Si evidenzia che i CIG relativi ai diversi lotti sono indicati a pagina 4 del disciplinare paragrafo "1.1 Lotti".

Domanda 22.

Nel disciplinare di gara, al punto 8 si parla delle spese di pubblicazione, che saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 gg dall'aggiudicazione.

La stima dei costi è di 9.000 euro più iva, ma non è chiaro se i costi sono totali per tutti i 4 lotti o l'importo è singolo per ciascun lotto.

Risposta:

La stima dei costi indicata è totale per tutti i 4 lotti, quindi la quota da rimborsare andrà suddivisa tra gli aggiudicatari dei vari lotti.

Domanda 23.

In riferimento all'art. 8 del disciplinare di gara, si fa riferimento ai costi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, su almeno due quotidiani nazionali e due a maggiore diffusione locale.

I costi, riferisce il disciplinare, sono stimati in 9.000,00 iva esclusa.

Visto che il bando è suddiviso in lotti, tali costi sono per ciascun lotto, o da applicare su tutti i lotti e poi da dividere per il numero di aggiudicatari?

Risposta:

Si rinvia alla risposta alla domanda 22.

Domanda 24.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, in considerazione della risposta alla domanda n.12 con la quale è stata estesa la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, e conseguentemente estesi i termini per la presentazione delle offerte.

Posto che le attività oggetto della gara, nello specifico la redazione del PICIL è un'attività che deve essere svolta da "Figure professionali specializzate iscritte, ovvero professionisti singoli o associati iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali, in possesso dei requisiti tecnici necessari", i quali, tuttavia, non necessariamente appartengono o sono riuniti in società di ingegneria.

Si chiede se sia comunque obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara la presenza, all'interno di un RTI costituendo, di una società di ingegneria come mandataria, oppure se sia ammissibile anche la partecipazione di un **costituendo RTI composto da operatori rientranti nelle sole categorie previste dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016**, ma in possesso delle figure professionali specializzate richieste.

Risposta:

Come indicato nella risposta alla domanda 12., essendo stata estesa la partecipazione anche agli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, è ammissibile anche la partecipazione di un costituendo RTI composto da operatori economici rientranti nelle sole categorie previste dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ma in possesso delle figure professionali richieste nella documentazione di gara.

Come indicato nel bando al punto III.2.3) permane l'obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto, quindi, la Stazione Appaltante, applicando il comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, impone alle persone giuridiche di indicare, nello specifico caso, NELL'OFFERTA TECNICA (disciplinare paragrafo 5.2 - PARAMETRO DI VALUTAZIONE A.2 RISORSE DEDICATE AL PROGETTO), il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto, unitamente a tutti i requisiti richiesti al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara.

Domanda 25.

In caso di partecipazione alla Procedura in ATI si chiede se è necessario dichiarare la presenza di un giovane professionista nel gruppo di lavoro.

In caso positivo, tale giovane professionista deve essere dichiarato quale componente dell'ATI?

Risposta:

L'ATI/RTI non necessariamente ha tra i suoi componenti un professionista, è l'operatore economico partecipante che deve valutare chi deve effettuare le prestazioni oggetto di gara. È comunque possibile che un professionista sia dichiarato componente di un ATI/RTI. Le caratteristiche delle risorse dedicate al progetto che devono essere individuate nella relazione tecnica sono indicate al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara.

Domanda 26.

Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica professionale "aver effettuato almeno 2 attività di diagnosi energetiche, censimento di impianti di pubblica illuminazione e redazione di Piani Comunali di pubblica illuminazione per un numero totale minimo di 10.000 punti luce" le due attività devono essersi svolte in un arco temporale definito?

Risposta:

Richiamando la risposta al quesito n. 16, come individuato al paragrafo 3.3 del disciplinare di gara "capacità tecniche e professionali" il requisito deve essere provato con "l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati, e n. di punti luce, ex allegato XVII del D. Lgs. 50/2016 corredato dai certificati di regolare esecuzione".

Domanda 27.

In riferimento al rimborso delle spese di pubblicazione, di cui all'art. 8 del Disciplinare di gara, la risposta al quesito 22 non ha specificato le modalità con le quali il rimborso verrà suddiviso fra gli aggiudicatari: verranno prese in considerazione le caratteristiche dei singoli lotti (numero di comuni soci CEV) o il peso di ogni lotto è equivalente? Nel caso di 2 aggiudicatari, ad esempio, la divisione è 50% + 50%? Si chiedono chiarimenti in merito.

Risposta:

A integrazione della risposta al quesito n. 22, in riferimento al rimborso delle spese di pubblicazione si precisa che la suddivisione avverrà proporzionalmente al valore massimo del singolo lotto.

Il R.U.P.
dott. Gianfranco Fornasiero

aggiornamento al 22/11/2017